

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

135° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

In sede deliberante

«Norme sul diritto agli studi universitari»
(1576-2113-B), risultante dall'unificazione
di un disegno di legge governativo e di un
disegno di legge d'iniziativa del senatore
Vesentini e di altri senatori, approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 7 e <i>passim</i>
AGNELLI Arduino (PSI)	18, 28
BOMPIANI (DC)	8, 13, 17 e <i>passim</i>
CALLARI GALLI (Com.-PDS)	2, 10, 18 e <i>passim</i>
MANIERI (PSI), relatore alla Commissione ..	6, 8, 9 e <i>passim</i>
MANZINI (DC)	4, 11 19
MEZZAPESA (DC)	5
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	7, 11
SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'uni- versità e la ricerca scientifica e tecno- logica	13, 15, 19 e <i>passim</i>
VESENTINI (Sin. Ind.)	17, 23, 27

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Norme sul diritto agli studi universitari**» (1576-2113-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sul diritto agli studi universitari», risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 12 novembre scorso.

Avverto che sono pervenuti i prescritti pareri da parte della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione, tutti favorevoli al provvedimento.

CALLARI GALLI. Voglio esprimere sinteticamente la delusione che abbiamo provato fin dalla lettura del piano triennale 1991-1993 rispetto al problema del diritto allo studio. Come abbiamo già sottolineato nei precedenti interventi del Gruppo comunista-PDS, ci aspettavamo che nel piano di sviluppo dell'università italiana si dedicasse una qualche attenzione al tema del diritto allo studio. Inoltre ci ha rammaricato in sede di lettura dei documenti di bilancio constatare che il disegno di legge finanziaria, se prevede lo stanziamento di 50 miliardi per il 1991, riduce a 25 miliardi quello per il diritto allo studio per il 1992 e stabilisce inoltre un collegamento per i prossimi anni delle somme stanziare per il diritto allo studio - che ammontano sempre a 50 miliardi, a nostro parere assolutamente insufficienti per attuare gli interventi previsti dal disegno di legge in titolo - con gli accantonamenti negativi per gli anni successivi.

Sempre esaminando i documenti di bilancio abbiamo constatato che in una nota di variazioni i 600 miliardi assegnati per il funzionamento dei nostri atenei (a parte che vengono ridotti di 80 miliardi per i mega-atenei) scendono a 560 miliardi. La differenza di 40 miliardi è dovuta ad una legge precedente che attribuisce questi fondi alle università non statali per rifonderle delle minori entrate dovute alle esenzioni e ai provvedimenti che prendono per i loro allievi capaci, meritevoli e privi di mezzi. Ora, mentre viene contemplata questa pur giusta esigenza degli studenti che scelgono di frequentare università non statali (che ricordo sono otto), è sorprendente che agli studenti che frequentano le università statali non venga riservata analoga attenzione.

Le preoccupazioni sono andate aumentando quando abbiamo visto che, in seguito al parere della Commissione bilancio della Camera, gli articoli 16 e 17 del disegno di legge in esame sono stati modificati. Mentre il testo originario all'articolo 16 prevedeva la ripartizione annuale del fondo d'intervento integrativo, il nuovo testo prevede la sua istituzione per gli anni 1991-1992, quindi ne limita la costituzione. Analoga limitazione viene posta per il fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria previsto dall'articolo 17.

Ad ogni modo, già il testo licenziato dal Senato ci sembrava muovere verso un ridimensionamento delle competenze legislative e amministrative delle regioni. In linea di principio - e l'abbiamo detto molte volte durante innumerevoli incontri, sia in sede di Comitato ristretto che nella stessa Commissione - non siamo d'accordo su tale linea. Peraltro il modo in cui la Camera ha previsto questo ridimensionamento non penso possa giovare all'applicabilità di una legge sul diritto allo studio che sia facile e agevole così come credo tutti in questa Commissione ci auguriamo, perchè si rischia di cadere nell'ambiguità.

Un altro punto che desta preoccupazione - voglio ribadirlo con chiarezza - è l'articolo 4 laddove dice che con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabiliti ogni tre anni i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti e le tipologie e i livelli degli interventi; è stata aggiunta una lettera c) la quale recita: «gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi». Ho già detto che sono pronta a prendermi il titolo di *esprit malfourné*, vale a dire di persona che vede le ombre dove non esistono, però ritengo importante esplicitare la mia preoccupazione. Ultimamente abbiamo partecipato a molti dibattiti in cui ci siamo trovati d'accordo sul fatto che in futuro debba essere affrontato il discorso di una distribuzione più equa degli interventi familiari e personali per gli studenti; ritengo pertanto che questo aspetto nel provvedimento sul diritto allo studio non debba essere per il momento considerato. Non ho avuto tempo sufficiente per leggere in maniera adeguata lo studio fatto dal Ministro - e per il quale lo ringrazio - dal momento che siamo impegnati dalla mattina alla sera su questioni assai importanti. Questo è un problema che Parlamento e Governo dovranno affrontare, ma prima di prendere in considerazione un provvedimento di tal genere a mio avviso è molto importante approvare un disegno di legge che operi realmente sul diritto allo studio. Legare questo provvedimento al diritto allo studio non è giusto nè in linea di principio nè in linea pratica, anche perchè rischia di non mettere in moto i meccanismi adeguati per rendere questo diritto operante.

Quanto alla limitazione al 1991-1992 dei fondi per prestiti d'onore e borse di studio, mi sembra che sia un attacco alla continuità della legge, anzi all'applicabilità della stessa. A mio avviso un prestito d'onore va concesso sulla base di una proiezione calcolata nell'arco di un certo numero di anni per consentire allo studente di portare a termine il suo corso di studi. Non basta fare una proiezione per uno o al massimo due anni. Lo stesso discorso vale per le borse di studio che lo Stato o le regioni devono prevedere per un certo numero di anni.

Non mi stancherò mai di ripetere che il modo in cui vengono destinate le risorse già di per sè qualifica in un senso o in un altro i provvedimenti legislativi che si assumono. Se vogliamo evitare che questi provvedimenti rimangano dei proclami o delle manifestazioni di buone intenzioni, è necessario stabilire l'entità delle risorse. A mio avviso il vero problema degli atenei consiste negli squilibri; gli squilibri spiegano tutte le disfunzioni, dalla iniquità sociale rispetto al diritto allo studio ai diversi rapporti tra le aree geografiche rispetto all'insegnamento e alla produzione universitaria.

Sicuramente le nostre università sono piene di disfunzioni, ma hanno anche dei punti di eccellenza estremamente qualificati; di qui le difficoltà dovute agli squilibri che si manifestano. Ebbene, la mancanza di risorse adeguate inevitabilmente aumenta e non riduce questi squilibri. Solo con risorse certe e sufficienti e non (scusate se uso questa parola) ridicole come sono quelle assegnate a questo disegno di legge sarà possibile evitare scelte che prefigurano dei privilegi per determinati settori; e parlando di settori non intendo soltanto aree geografiche e disciplinari; ma anche settori sociali, cosa che rende ancora più intollerabili questi squilibri.

MANZINI. Mi auguro che questo provvedimento, caldeggiato e sostenuto da tutti i Gruppi, alla fine non risulti figlio di nessuno. Ieri sicuramente sono stato uno dei più critici rispetto al testo che abbiamo licenziato. Questo non significa che non mi assuma la mia quota di paternità, anche se avrei voluto avere un figlio più loquace e più allegro.

Credo che gli emendamenti proposti dalla Camera dei deputati sostanzialmente non modifichino in maniera apprezzabile l'impianto che è stato da noi licenziato in prima lettura e in particolare credo che siano due le questioni rilevanti. La prima è già stata sottolineata da tutti e riguarda la riduzione degli stanziamenti; probabilmente è il problema più delicato, che ha costituito la materia fondamentale dell'intervento della collega Callari Galli e, la volta scorsa, del senatore Vesentini.

Ritengo che la cosa più importante sia in ogni caso aver varato questa legge-quadro. Mi rendo conto che fare una legge e non avere sufficienti risorse per realizzarne i postulati non è una difficoltà di poco conto. Mi auguro che, una volta affermato un principio, anche il reperimento delle risorse finanziarie trovi minori resistenze. Abbiamo svolto un buon lavoro anche nel far crescere il concetto stesso di diritto allo studio, che finora è stato abbastanza «sfilacciato» e privo di un suo disegno organico; per cui, una volta che le difficoltà generali del bilancio dello Stato saranno meno cogenti di quanto non siano in questo momento, credo sarà possibile trovare le risorse finanziarie necessarie al disegno di legge in esame, soprattutto se si affronterà sul serio il discorso delle borse di studio.

Ritengo che i due tempi non costituiscano la soluzione migliore; se l'indirizzo che si intende seguire è questo, non sono favorevole; lo accetto perchè quando si legifera bisogna trovare dei punti di convergenza, ma avrei preferito che le due cose avessero proceduto parallelamente perchè nessuno può negare che il sistema di tassazione del nostro paese riguardante l'università non corrisponda più al

momento culturale. Oggi non c'è più la convinzione che comunque i servizi dovrebbero essere tutti gratuiti, per cui il problema si risolve con altri strumenti: oggi è più evidente il concetto che l'intervento di sostegno va effettuato laddove c'è un bisogno reale e non in maniera generalizzata. È altrettanto acquisito il principio per cui il cittadino, quando è in condizione di potervi partecipare in maniera significativa, deve accedere giustamente ai servizi dello Stato.

A mio parere, se non si risolve il problema, lo stesso finanziamento della legge avrà minore forza. Sono convinto che vi sia un collegamento tra le due cose; per cui se il Parlamento per il prossimo bilancio fosse in grado di legiferare su questa materia, il Governo ed il Ministro in modo particolare potrebbero contare su risorse finanziarie maggiori a disposizione del disegno di legge.

C'è sicuramente stato qualche piccolo miglioramento - sono notoriamente in disaccordo in materia con la collega Callari Galli - in ordine al ruolo che viene riservato alle regioni. Siccome sono un autonomista convinto, ritengo che l'università sia un'istituzione che possiede un grado di autonomia pari a quello regionale e per certi aspetti, a mio avviso, anche superiore in termini concettuali; pertanto sono convinto che tutta la gestione della materia debba essere demandata all'università. Mi rendo conto che la situazione attuale consente solo la mediazione che abbiamo realizzato; e sono grato ai colleghi della Camera dei deputati che all'articolo 24 hanno previsto la possibilità di affidare la gestione di tutta la materia all'università rispettando i diritti delle regioni, le quali a loro volta possono autonomamente confluire nell'ipotesi che ritengono più giusta e corretta.

A mio parere abbiamo fatto un passo avanti nella modernizzazione dell'università italiana, avvicinandola alle altre università europee, anche se alcuni aspetti non sono stati ancora chiaramente definiti. Abbiamo stabilito dei criteri molto generali, relativi ai contributi ed alla possibilità di accesso ai vari servizi, lasciando all'iniziativa delle singole università di provvedere nello specifico. Mi auguro che le scelte intraprese rispettino la nostra volontà di intervenire, tenendo conto sia del livello e della formazione del reddito sia dell'ampiezza del nucleo familiare, per superare certe ingiustizie che oggi, stante l'attuale sistema fiscale, spesso si possono riscontrare tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti.

Accetto, perciò, di buon grado la mia quota di paternità del disegno di legge.

MEZZAPESA. Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su una delle variazioni apportate dalla Camera dei deputati, perchè credo che il nostro compito in seconda lettura non sia quello di riprendere i principi generali, ma di esaminare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Dalla relazione della collega Manieri, concisa ed incisiva, e dalla successiva esposizione del Ministro, è risultato che l'impostazione di base del provvedimento è rimasta salva e che le sole modifiche apportate sono state quelle richieste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati. Sono d'accordo soprattutto sulla prima osservazio-

ne. Qualche riserva permane sulla seconda, nel senso che alcune di queste modifiche non sono state richieste dalla Commissione bilancio. Mi riferisco in particolare alla soppressione del comma 2 dell'articolo 12, dove venivano fatte salve le attività disciplinate dalle leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429. Ricordo che la legge n. 394 potenzia le attività sportive dell'università mentre la legge n. 429 detta norme per la gestione dei contributi versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori. Francamente non ho capito la *ratio* della soppressione. Sopprimere del tutto questa garanzia non mi sembra giusto, avrei capito forse di più la decisione di eliminare il riferimento al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 ottobre 1986, che mi sembra ormai superato dalle normative approvate successivamente. Non sono riuscito a capirne le motivazioni neanche dopo aver letto il verbale della corrispondente Commissione della Camera dei deputati, da cui si apprende soltanto che la richiesta è venuta dal deputato Guerzoni, della Sinistra indipendente, che il relatore Savino si è rimesso al Ministro e che quest'ultimo ha espresso parere favorevole, dopo di che la Commissione ha deciso per la soppressione. Il Ministro sarà certamente in grado di fornire delle delucidazioni al riguardo.

Per concludere, vorrei far presente che sono sempre stato dell'idea che un coordinamento delle attività assistenziali in genere, ma in modo particolare di quelle sportive e universitarie, sia necessario per evitare dispersioni di risorse, di impegno e di organizzazione che vanificano il risultato. Per il momento non presenterò alcun emendamento, anche perchè il nostro Gruppo non auspica il ritorno di questo provvedimento alla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti e ribadisco che non mi sembra che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati possano essere ritenute sostanziali o quanto meno stravolgenti la filosofia, il testo e la struttura del provvedimento. Francamente ritengo che ci sia stata una maternità e una paternità responsabili su questo provvedimento e mi meravigliano non poco, al di là delle delusioni espresse dal senatore Manzini, le prese di distanza riguardo a questo testo. Continuo a pensare che si tratti di un provvedimento fortemente innovativo, dal momento che riporta al centro dei processi di riforma dell'università italiana il problema del diritto allo studio, dando a questo una base concreta. Si tratta di eliminare allo stesso tempo tutte le ambiguità della cultura sessantottesca e di innestare nei processi di qualificazione della spesa, come ad esempio nell'individuazione dei destinatari che il testo nel suo complesso indica in coloro che sono meritevoli ancorchè privi di mezzi.

Il provvedimento è innovativo nella delineazione delle competenze in quanto recupera il ruolo delle università e dello Stato, concertandone le funzioni e superando quella logica e quella concezione che hanno fatto del diritto allo studio universitario in questi decenni un capitolo

residuale della spesa regionale. Lo è negli strumenti che risultano anche arricchiti, innovati, modernizzati, razionalizzati. Per cui mi sento di confermare i sentimenti di soddisfazione per il lavoro che questa Commissione del Senato ha svolto e che risulta chiaramente approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un provvedimento importante che completa processi di riforma che sono stati messi in opera in questa legislatura, anche perchè l'esistenza di questa legge provoca una spinta nell'ambito della finanza pubblica e nel bilancio dello Stato perchè si dia a questa problematica la dovuta attenzione.

È una battaglia che dobbiamo spostare su altri terreni in modo da riuscire a trovare le coperture necessarie. A mio parere questo potrebbe essere il presupposto, come diceva anche il senatore Manzini, di altri provvedimenti di riforma più ampi che possono riguardare il sistema della tassazione e della qualificazione di quest'ultima in ordine alla spesa che riguarda l'istruzione, e in particolar modo l'istruzione universitaria. Sono convinta comunque che le cose vadano affrontate per gradi. Quando si vuol far pesare su uno strumento di riforma la soluzione di tutti i guai passati e presenti della società italiana si finisce spesso per rimanere con un pugno di mosche in mano. Mi auguro che questo provvedimento, oltre ad avere valore in sè, possa costituire nello stesso tempo una base per altre riforme del nostro sistema universitario.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Manieri per la sua replica nonchè per il lavoro da lei compiuto con tanta pazienza e tenacia nella trattazione di questo provvedimento.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Vorrei associarmi ad una riflessione che è emersa da parte della relatrice Manieri. A mio parere non bisogna minimizzare il lavoro che è stato compiuto sia dalla maggioranza sia dall'opposizione in un quadro complesso che concerne anche le problematiche delle tasse e del finanziamento del diritto allo studio.

Un'altra questione riguardava i «regionalisti» e gli «universitaristi» per la definizione delle competenze. Si è cercato un punto di equilibrio tenendo conto delle diverse posizioni. È chiaro che se noi elencassimo tutti i casi di insoddisfazione rispetto al testo che era stato proposto in origine nessuno potrebbe dichiararsi soddisfatto. A mio avviso questo non è utile a nessuno e pertanto credo che sia opportuno dichiararsi soddisfatti rispetto alle innovazioni.

Vorrei rispondere a due questioni specifiche. Una è relativa alle preoccupazioni della senatrice Callari Galli che penso possano essere dissipate. In realtà, sul problema della tassazione c'è stato un esplicito emendamento proposto dal relatore alla VII Commissione della Camera, sul quale si è discusso e che poi è stato accantonato; questo implica una esclusione esplicita di questa tematica. Per quanto riguarda il secondo punto, l'aggiunta fatta è tesa a valorizzare le innovazioni di questa legge che sposta verso i servizi personalizzati l'impostazione legata ai servizi diffusi. Pertanto, sia per differenza rispetto a ciò che è stato escluso, sia per quanto riguarda il contesto nel quale è stato fatto, mi pare che non debbano sussistere preoccupazioni; anzi andrebbero diradate per non innescare di nuove all'esterno.

Quanto alla soppressione del comma 2 dell'articolo 12, la Camera dei deputati nell'ambito della legge sulla autonomia ha affrontato il problema portando avanti una sua proposta. Poichè l'esame era contestuale, è sembrato abbastanza naturale sopprimere le parti ridondanti. In effetti l'articolo non fa che confermare norme già esistenti che ovviamente rimangono in vigore finchè non intervengono nuove leggi. Posso assicurare che l'interpretazione è stata questa, anche se dal verbale della VII Commissione della Camera può non risultare chiaramente. Si è deciso per la soppressione in quanto non si è ritenuto necessario dire esplicitamente che rimangono valide le leggi vigenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Interventi dello Stato, delle regioni e delle università)

1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.

2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

3. Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. La modifica apportata al comma 3 tende a ricomprendere nei servizi quelli di orientamento e di tutorato, cosa che mi sembra *in re ipsa*.

BOMPIANI. Avrei qualche riserva, non perchè i servizi di orientamento e di tutorato non facciano parte del quadro più ampio del diritto allo studio, ma per la stessa motivazione cui accennava prima il Ministro, cioè di eliminare tutto quanto è ridondante; di qui l'inopportunità di riproporre un criterio già presente in una legge del 1941.

Mi piacerebbe sapere poi chi sarà ad esercitare tali funzioni nell'ambito dell'università una volta che decidiamo con legge che si tratta di servizi di appoggio degli studenti. Così facendo, si creano immediatamente nei confronti della docenza dei problemi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO II

INTERVENTI DELLO STATO

Art. 4.

(Uniformità di trattamento)

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. È stato modificato il comma 1 nella sua lettera a), dove circa i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti è stata aggiunta anche la definizione delle relative procedure di selezione, ed è stata prevista la lettera c), cui si riferiva precedentemente la senatrice Callari Galli, che

riguarda gli indirizzi per la riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

CALLARI GALLI. Devo ribadire le perplessità della mia parte politica circa la lettera *c*) del comma 1, che avremmo preferito non fosse modificato, per le ragioni già espresse in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari)

1. È istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.

2. La Consulta:

a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari;

b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso;

c) esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 1.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti.

4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.

5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Il comma 2 è stato modificato nella sua lettera *b*), dove viene aggiunto il riferimento ai servizi di orientamento e di tutorato. Viene inoltre aggiunta una lettera *c*) come conseguenza della modifica introdotta all'articolo 4, cioè il prescritto parere della Consulta nazionale sul decreto dettante criteri di

uniformità. Viene infine aggiunto il comma 5 che si riferisce al finanziamento degli oneri per il funzionamento della Consulta.

MANZINI. Mi sembra che i colleghi della Camera intendano i servizi di orientamento e di tutorato dei semplici servizi di appoggio e non un qualcosa che fa parte del modo d'essere dell'università.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. In realtà condivido le preoccupazioni di ridondanza rispetto a leggi precedenti ed anche la possibilità di deformazione delle due nuove forme d'intervento puntualizzate dalla legge n. 341 del 1990. Il tutorato e l'orientamento però si porterebbero a difesa di una sensibilità che mira a sottolineare che il diritto allo studio risiede anche nella ricchezza dei servizi didattici che si offrono e non solo nella parte più logistica e assistenziale. Li potremmo considerare come un'arricchimento della didattica rispetto al rapporto con lo studente per cercare di diminuire il numero degli abbandoni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Propongo di sospendere i nostri lavori, essendo convocato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 10 e sono ripresi alle ore 15,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori passando all'esame dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

CAPO III

INTERVENTI DELLE REGIONI

Art. 7.

(Principi generali)

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione, secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;

b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purchè ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificità degli interventi;

d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di *handicap* ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonchè la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.

2. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

3. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:

a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;

b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;

c) orientamento al lavoro;

d) assistenza sanitaria.

4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 7 è stato modificato alla lettera a) del primo comma, con l'aggiunta del corso di diploma ai corsi di laurea. Alla lettera b) è stata eliminata la parola «regionali» prevista dal nostro testo; mi sembra una giusta modifica in quanto più rispondente alla configurazione degli organismi di gestione del diritto allo studio che in questo nuovo testo si prevedono. Alla lettera c) dopo le parole: «con procedure selettive», le parole: «in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificità degli interventi» hanno sostituito la precedente dizione che si riferiva soltanto ai criteri di cui all'articolo 4.

Dopo il primo comma ne è stato aggiunto un altro che prevede che gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono accedere ad un ulteriore corso di laurea usufruendo delle provvidenze previste dalla legge.

BOMPIANI. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono, forse, le migliori possibili. Vi era stata certamente una dimenticanza da parte nostra (non certo una precisa volontà di escludere questa categoria a priori), in quanto tutti sanno che il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, riguardante le scuole dirette a fini speciali, prevedeva una equiparazione assoluta del diritto allo studio per gli studenti iscritti a queste scuole rispetto agli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'università. L'estensione era sottintesa, ma l'averla esplicitata è stato sicuramente un miglioramento.

Mi sembra al tempo stesso giusto che il possesso di un diploma di laurea possa impedire, tenuto conto delle ristrettezze economiche, a chi lo ha già conseguito di beneficiare nuovamente dello stesso trattamento, mentre il limite non esiste per chi ha soltanto un diploma di primo livello e vuole iscriversi per la prima volta ad un corso di laurea.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è favorevole al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO IV

INTERVENTI DELLE UNIVERSITÀ

Art. 12.

(Attribuzioni)

1. Le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le università inoltre:

a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) agevolano la frequenza ai corsi, nonchè lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;

c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di

svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche;

e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;

f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;

g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Al primo comma viene ancora una volta ribadito che le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge sulla riforma degli ordinamenti didattici: mi sembra un richiamo opportuno.

Alla lettera e) del primo comma, oltre all'informazione si affida alle università la pubblicizzazione degli interventi di loro competenza in materia di diritto allo studio. Per la verità, il concetto della pubblicizzazione poteva essere ritenuto di per sè incluso.

Alla lettera g) vorrei sottolineare la norma, molto opportuna, con la quale si afferma che le università sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge n. 341 del 1990.

Viene soppresso il comma 2 dell'articolo nel testo del Senato, e a questo proposito, pur condividendo le osservazioni sulla rilevanza delle attività in esso previste che faceva il collega Mezzapesa, concordo con il rilievo del Ministro secondo il quale il comma è stato soppresso in quanto le leggi cui fa riferimento non sono state abrogate, quindi le norme in ordine all'attività sportiva e ai contributi alle associazioni sportive mantengono la loro efficacia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Corsi intensivi)

1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità di cui al presente articolo:

a) per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;

b) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) per il recupero linguistico degli studenti stranieri.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. In questo articolo viene aggiunta la lettera c) al comma 4 con cui si afferma che i corsi intensivi possono essere destinati anche per il recupero linguistico degli studenti stranieri. Mi pare un'introduzione opportuna.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 15 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO V
NORME PARTICOLARI

Art. 16.

(Prestiti d'onore)

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Questo articolo è stato già ampiamente dibattuto, per le innovazioni che sono state apportate, all'inizio della nostra discussione. In particolare al comma 3, dopo le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le provincie autonome», si dice che le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto e le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

Della limitazione temporale del finanziamento per gli anni 1991-1992 relativa al fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore abbiamo ampiamente discusso in precedenza. Comunque, ripeto, sono favorevole alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

VESENTINI. Avrei alcune osservazioni da fare. Innanzi tutto il comma 3 nel testo approvato dalla Camera mi convince, nel senso che abbiamo già sentito alcuni mormorii da parte delle regioni che si sentivano compromesse dal testo approvato in prima lettura al Senato che, a loro avviso, le avrebbe esposte a dei rischi eccessivi, intrinseci al meccanismo dei prestiti d'onore. Il fatto che queste convenzioni debbano per legge essere precisate mi sembra diminuisca le responsabilità delle regioni.

Per quanto riguarda il comma 4, il fatto che il fondo d'intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e il fondo di erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria siano limitati agli anni 1991-1992 incide negativamente sul disegno di legge, dando l'impressione che tutto il lavoro che abbiamo svolto sia stato tempo perso. Approvare nel 1991 una legge che istituisce un qualcosa che cessa di funzionare nel 1992 è effettivamente tempo perso, ed è una grave presa in giro per quegli studenti ai quali si dà una borsa di studio per il 1992 e ai quali poi si dice: «forse» ne avrete anche una per il 1993. Questa limitazione falsa profondamente i nostri intenti.

Non sono un tecnico e non so se un prolungamento della validità della norma di cui al comma 4 al di là del 1992 debba richiedere necessariamente uno strumento legislativo; probabilmente si potrebbe inserire nell'ambito dell'approvazione della legge finanziaria alla tabella C un ulteriore finanziamento di questo disegno di legge. Sappiamo benissimo che proporre un emendamento a questo punto significa non far approvare il disegno di legge e i finanziamenti per il 1991 che inoltre sono i più cospicui. Riteniamo allora necessario l'impegno del Governo, anche mediante approvazione d'un ordine del giorno, per far sì che la difficoltà che ho sottolineato venga superata utilizzando tutti gli strumenti tecnicamente necessari.

BOMPIANI. Io mi ritrovo in molte delle considerazioni svolte dal collega Vesentini. Ritengo che nell'opinione dei colleghi della Camera dei deputati sia prevalsa l'idea di creare uno strumento sperimentale e di verificare poi a due anni di distanza questa possibilità che viene offerta agli studenti.

Certamente le difficoltà del finanziamento esistono e riguardano soprattutto il fondo generale che verrà destinato a questo provvedimento. Credo però che possano essere superate col meccanismo che lo

stesso senatore Vesentini indicava. Vediamo spesso da quello che succede in Aula che qualsiasi ipotesi di spostamento di finanziamenti è sempre possibile nell'ambito delle tabelle.

Quel che voglio sottolineare è che la nostra Commissione è venuta unanimemente incontro alla necessità di arrivare ad un allargamento dei mezzi, degli strumenti e delle possibilità offerte agli studenti in ossequio al diritto allo studio, così come già avviene in altri paesi. Va quindi sottolineata la volontà di internazionalizzare il nostro sistema di diritto allo studio.

Sono anch'io d'accordo sull'opportunità che il Governo a breve distanza riferisca sull'operazione di richiesta alle banche, sulla loro disponibilità a creare il fondo e su quelle che sono state le difficoltà reali. Tra l'altro viene previsto dalla legge, e prima ancora del piano triennale, un momento in cui il Governo deve riferire sull'applicazione del diritto allo studio. In questa occasione si forniscano elementi concreti circa l'ipotesi del prestito d'onore, che mi sembra un allargamento delle possibilità che si offrono agli studenti. Si compirano delle valutazioni, e se risulterà uno strumento positivo potrà servire ad incentivare la maturazione alla responsabilità dei nostri studenti (perchè evidentemente una cosa è ricevere una borsa a fondo perduto altro è chiedere un prestito) alla pari con quelli europei.

CALLARI GALLI. Già dal mio precedente intervento in discussione generale credo che i colleghi abbiano capito che il nostro Gruppo è molto preoccupato per il fatto che i finanziamenti relativi al disegno di legge al nostro esame vengano considerati in un'ottica a termine. Adesso stiamo esaminando l'articolo 16, ma anticipo anche la nostra posizione rispetto all'articolo 17, relativo alle borse di studio. In questi articoli si adopera la stessa «mannaia» sia per gli studenti sia per gli enti erogatori dei sussidi. Mi sembra ridicolo immaginare, rispetto ad un corso di studi, un prestito d'onore che dura due anni e poi cessa di esistere. Se il ragazzo continua ad avere i requisiti di merito e di reddito per godere della borsa di studio, mi sembra evidente che debba essere assistito per il corso di studi. È molto grave che nel 1992, cessati i finanziamenti, anche se i ragazzi continuano a studiare bene e ad avere le stesse condizioni finanziarie debbano essere costretti a lasciare gli studi.

Considerando che ci troviamo ad una scadenza di giorni rispetto all'utilizzazione delle somme stanziare per il 1991, sollecito i colleghi ed il Governo ad esprimersi su questo punto, assumendo impegni che vadano al di là dei messaggi sulla stampa; altrimenti desideriamo rassicurazioni sui compiti che stiamo svolgendo in quest'Aula.

AGNELLI Arduino. Mi associo alle opinioni espresse da quei colleghi che hanno messo a fuoco, con rigore di analisi, le osservazioni già formulate nella seduta precedente, allorchè abbiamo preso atto delle più rilevanti innovazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Abbiamo compreso che la *ratio* della Camera dei deputati non è uguale a quella che aveva prevalso fra noi.

Ritengo che noi, a pieno titolo, abbiamo ogni legittimazione a ribadire quella che era la ispirazione prevalente nella nostra Commis-

sione. Pertanto, possiamo accettare questo testo a condizione che la *ratio* che riteniamo ancora valida sia fatta valere attraverso un ordine del giorno che impegni il Governo al reperimento delle risorse necessarie per gli interventi di cui all'articolo 16.

Il senatore Bompiani ha ragione nel sostenere che l'articolo 16 sembra favorire una sperimentazione che, dopo un paio di anni, potrebbe essere messa in discussione. Può anche darsi che alcuni si siano fatti guidare dall'esito non esaltante del prestito d'onore, tentato in qualche regione, ma va detto che una iniziativa, sia pure benemerita, in una determinata regione non ha il respiro di una iniziativa confortata da una legge dello Stato. Tra l'altro, quella iniziativa era partita in un momento in cui il sistema universitario non poteva farsi forte di tutte le norme che sono state varate nel corso dell'attuale legislatura.

Non condivido quella che quasi tutti noi abbiamo ipotizzato come l'idea che ha mosso i colleghi dell'altro ramo del Parlamento e pertanto dobbiamo ribadire la nostra ispirazione iniziale, alla quale tutti i presenti mi sembrano fedeli, mediante un ordine del giorno che ritengo possa essere accolto dal Governo. Il Governo, fra l'altro, aveva a suo tempo condiviso le nostre posizioni e mi auguro possa continuare a condividerle.

PRESIDENTE. Auspico che già in sede di discussione del disegno di legge finanziaria possano essere superati i vincoli posti ai finanziamenti per gli anni 1993 e 1994.

MANZINI. Signor Presidente, condivido le osservazioni avanzate dai colleghi che mi hanno preceduto. Se volessimo fare un discorso sperimentale dovremmo prevedere un periodo opportuno per esaurire il ciclo completo, vale a dire cinque anni per lo studente ed altri cinque anni dopo la laurea per la restituzione del prestito. Personalmente ritengo sia preferibile seguire la strada della legge ordinaria; al limite, si potrebbe pensare ad una legge di modifica, poichè ritengo assurdo avviare un processo già sapendo di doverlo fermare a metà strada.

La Camera dei deputati ha apportato una modifica al comma 3 dell'articolo 16 che potrebbe dare adito ad interpretazioni equivoche. Ribadisco una osservazione che già ho sostenuto in sede di prima lettura circa la opportunità di prevedere sanzioni per la mancata restituzione del prestito; non si può lasciare tutto al buon cuore della gente e ritengo che questo elemento possa affossare il disegno di legge, anche in considerazione di quello che sta accadendo in altri paesi.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.* Vorrei rispondere subito all'ultimo rilievo del senatore Manzini ricordando che in materia sono operanti i principi generali che regolano i prestiti. Riguardo alle convenzioni, non ritengo che l'altro ramo del Parlamento abbia voluto limitare il loro contenuto a quanto previsto alle lettere *a)* e *b)* del comma 3.

Questa è la volontà del Governo, ma credo che possa essere considerata anche del legislatore in questa materia. Come è stato detto da entrambi, in questo caso si trattava di fare una scelta tra l'ordinamento e un completo quadro di riferimento anche finanziario.

Quest'ultima è, per il momento, la scelta fatta dal Governo, anche se è ferma intenzione dello stesso di non interrompere il procedimento. Il Governo sarebbe quindi disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno.

Se ci sono le condizioni necessarie per una discussione al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati per una proroga di questi fondi anche per il 1993-1994, il Governo non mancherà di farsi promotore di una iniziativa legislativa, semmai in via d'urgenza, per assicurare la continuità nell'erogazione di fondi. Per il resto mi trovo d'accordo con quanto detto dal senatore Bompiani; il Governo si impegna a riferire nei termini di legge (pur non esistendo dei termini prescrittivi stabiliti) sull'andamento della disciplina riguardante la pratica attuazione dei prestiti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(Fondo di incentivazione)

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:

a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonchè per lo sviluppo delle università istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero è istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato «Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria».

3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le università e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse, nonchè le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.

4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1^o agosto.

5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. All'articolo 17 viene aggiunta, alla lettera a) del comma 1, dopo «tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale», la frase: «nonchè per lo sviluppo delle università istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni». Questo decreto si riferisce a quelle università che non hanno potuto usufruire del trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento delle opere universitarie e che si sono trovate quindi in una situazione di svantaggio, per la loro recente formazione, rispetto ad altre università più consolidate. Pertanto mi dichiaro favorevole a questa aggiunta.

Con riferimento a questo articolo e al precedente presento il seguente ordine del giorno, che considero già illustrato:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1576-2113-B,

valutata l'inderogabile esigenza di assicurare stabilità nel tempo agli interventi finanziari dello Stato per l'effettiva realizzazione del diritto agli studi universitari,

impegna il Governo:

ad attuare ogni idonea iniziativa per garantire la permanenza, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei due capitoli di bilancio istituiti ai sensi degli articoli 16 e 17 del disegno di legge n. 1576-2113-B, riguardanti rispettivamente il "fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore" e il "«fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria", individuando le risorse necessarie anche per gli anni successivi al 1992».

0/1576-2113-B/1/7

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si dichiara disponibile ad accogliere questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno della senatrice Manieri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Alloggi)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.

3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

(Assistenza sanitaria)

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare convenzioni con le università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Questo articolo è stato sfrondata, a mio parere molto opportunamente, riformulando il comma 1 e sopprimendo il comma 2. Ci troviamo in un momento di transizione per quanto riguarda la riforma sanitaria e quindi mi pare opportuno fare riferimento a delle convenzioni con l'università.

VESENTINI. L'articolo che avevamo proposto era a mio avviso più dettagliato soprattutto per quanto riguardava i problemi sanitari degli studenti, che non sono soltanto di medicina preventiva ma anche di igiene mentale. Dal momento che gli studenti sono sottoposti a *stress* di tipo mentale mi sembrava opportuno che il primo tipo di servizi fosse differenziato dal secondo.

BOMPIANI. Vorrei aggiungere un'ulteriore considerazione. Con il testo precedente veniva favorita la residenzialità dello studente in quanto lo stesso veniva iscritto ad una unità sanitaria locale. Ciò non vietava che lo studente potesse usufruire al tempo stesso di convenzioni sanitarie con l'università.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

(*Studenti stranieri*)

1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, semprechè esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possenga i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.

6. Le università comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Al comma 5 si dice che il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri non lavoratori può essere rinnovato anche nei casi previsti da particolari disposizioni legislative e che comunque sono fatte salve le disposizioni comunitarie in materia.

Al comma 6 si dice che le università, e non le regioni, come nel testo da noi approvato, comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l'elenco degli studenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 21 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 22.

(Accertamenti)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

3. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Al comma 3 viene fatta una premessa nella quale si dice che gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche previste dalla legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 23 e 24 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

(Norma finale. Organismi regionali di gestione)

1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.

2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Secondo il testo modificato, la legislazione regionale può prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine di costituire un unico organismo di gestione nelle città che sono sede di università o in quelle in cui ciò sia opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione. Inoltre si dice che la regione può affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di studi universitari alle università, che a loro volta per raggiungere questo fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, vorrei manifestare il mio giudizio negativo sulla norma introdotta dalla Camera, che a mio avviso potrebbe bloccare in alcuni casi la legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 26 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

(Norma abrogativa)

1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. Sono fatte salve per l'università della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, è autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere per i medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Diritto allo studio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOMPIANI. L'urgenza di recuperare i fondi previsti per il 1991 e gli stanziamenti (sia pure limitati, dei quali tutti ci siamo doluti) è per noi fondamentale e la accogliamo con grande responsabilità. Probabilmente in altre circostanze avremmo proposto delle modifiche al testo del disegno di legge. Come Gruppo politico annunciamo il nostro voto favorevole, dal momento che ci sembra di ritrovare sostanzialmente nel testo gli elementi che riteniamo essenziali.

Il provvedimento dà un primo inquadramento generale al problema del diritto allo studio. È molto importante venire incontro ai capaci e meritevoli concedendo ad essi, ai sensi della Costituzione, l'accesso ai gradi superiori dell'istruzione; quindi, l'aver favorito l'aiuto diretto allo studente piuttosto che quelli collettivi, ribaltando in qualche modo un'ottica del passato, è da giudicarsi con favore.

È apprezzabile lo sforzo teso ad attribuire la massima responsabilità possibile nel settore considerato all'università con il recupero di una funzione che non può essere che di tale istituzione: quella di stabilire chi è capace e meritevole delle borse di studio. È stata esaltata anche la funzione dei collegi, che consideriamo elementi di grande importanza per assicurare una formazione globale allo studente ed anche per creare quella «comunità educante» su cui già da tempo abbiamo avuto modo di insistere. Infine, mi sembra che vada sottolineato l'indirizzo che tende a garantire il massimo spazio all'autogestione dei servizi da parte degli studenti responsabilizzandoli in questa attività. Sono questi i punti fondamentali del nostro apporto al disegno di legge, che oggi approviamo.

CALLARI GALLI. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, anche se permangono i timori che le modifiche introdotte soprattutto in seguito al parere della Commissione bilancio della Camera dei deputati possano impedire l'attuazione completa del disegno di legge. Voglio ricordare lo sforzo dell'opposizione nella ricerca di risorse finanziarie, pur se minime. Ricordo in proposito che il disegno di legge presentato dal sottosegretario Covatta prevedeva per il diritto allo studio universitario un finanziamento del tutto inadeguato.

Il disegno di legge mi sembra porti comunque in sé delle innovazioni molto importanti. Il fatto che le università rientrino all'interno dei quadri triennali e che le borse di studio siano di competenza dello Stato restituisce al problema del diritto allo studio a livello superiore per tutti i cittadini italiani valenza nazionale, sottraendolo a una visione di ambito semplicemente regionale o universitario.

VESENTINI. Voglio ringraziare la relatrice e sottolineare che il ringraziamento non è rituale; infatti chi ha seguito i lavori sa che nel

passaggio dal disegno di legge Covatta al disegno di legge presentato dall'opposizione, il ruolo della relatrice è stato essenziale, e di questo le siamo molto grati.

Le nostre perplessità permangono soprattutto sulla copertura finanziaria, e sono aggravate dagli strani paralleli che cominciano ad essere proposti con l'agganciamento di questi problemi a quelli di ordine fiscale. Voglio ripetere, per chiarezza, che saremo disposti a parlare di un aumento delle tasse solo quando verranno specificati i canali attraverso cui queste somme potranno defluire al diritto allo studio, non prima.

Vi è dello sconforto nel costatare che ancora una volta assumiamo la famigerata espressione del «costo zero». Se fossimo in un altro paese avremmo precedentemente vagliato le possibilità di copertura finanziaria e poi legiferato. Purtroppo seguiamo la strada opposta. Nel mio precedente intervento, in sede di dichiarazione di voto in prima lettura del disegno di legge, avevo dichiarato che il provvedimento rischiava di «far le nozze con i fichi secchi». Il rischio mi sembra aumentato: si rischia di far le nozze senza.

Annuncio ad ogni modo il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente.

AGNELLI Arduino. Confermo il voto favorevole del Gruppo socialista, già espresso in occasione della precedente votazione del disegno di legge. Abbiamo già manifestato le nostre opinioni riguardo alle modificazioni che sono state introdotte dalla Camera dei deputati e abbiamo proposto dei rimedi con l'ordine del giorno che è stato approvato. Nonostante tutto, però, mi sembra che con questo disegno di legge si interpreti profondamente lo spirito della Costituzione: si torna a parlare di diritto allo studio, realizzando servizi mirati per gli studenti meritevoli ancorchè privi di mezzi. La legislazione precedente prevedeva il cosiddetto presalario che è stato erogato soltanto a pochissime persone poichè in realtà solo i figli degli evasori fiscali potevano percepirlo. Gli organismi devoluti al diritto allo studio sono stati costretti a ripiegare sulla difesa dei cosiddetti servizi, che poi si limitavano alle mense e alle case dello studente.

Il diritto allo studio rappresenta uno specifico diritto del cittadino, e con questo provvedimento, voglio sottolinearlo nuovamente, interpretiamo lo spirito della Costituzione. Questa è una rilevante legge di indirizzo e io spero che aiuterà la formazione di una pratica, nonostante che certi segnali vadano in senso contrastante. Spero che questa legge contribuirà a cambiare e a migliorare il costume italiano e migliorerà il livello degli studi; in seguito si restituirà alla società quello che la società ha saputo anticipare.

Non è possibile fugare tutti i dubbi che abbiamo. Tuttavia, a nome del Gruppo socialista, esprimo il ringraziamento a tutti i membri della Commissione (in particolare alla relatrice) che così attivamente si sono adoperati per questa legge, e al Governo che non ha mai fatto mancare la sua cooperazione; dopo questi ringraziamenti, esprimo fiduciosamente il voto favorevole del Gruppo socialista con la speranza che questi principi diverranno elemento costante delle nostre università.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il Presidente per aver voluto dare a questo provvedimento una particolare attenzione nell'organizzazione dei nostri lavori; ringrazio altresì il Governo per la costante presenza e per la disponibilità dimostrata per lo scioglimento di alcuni nodi, nonché tutti i membri della Commissione.

Questa legge è molto rilevante per il mondo studentesco; ad essa hanno contribuito tutte le forze politiche, ed auspico che possa risolvere alcune iniquità che purtroppo caratterizzano il sistema universitario.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Manifesto la soddisfazione del Governo per l'approvazione di questo provvedimento sul diritto allo studio che, come ha ribadito più volte il ministro Ruberti, rappresenta un importante tassello nel processo di riforma dell'università.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA